

Verbale n. 18

Adunanza del 15 giugno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore undici, in Torino presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, vicepresidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

### **Delibera n. 33 – 2015**

**Oggetto: Definizione della controversia GU14 – 92/2014 – XXX/ CLOUD ITALIA COMMUNICATIONS XXX**

#### **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza presentata in data 17/03/2014, con cui il signor XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con le società CLOUD ITALIA COMMUNICATIONS XXX (di seguito CLOUD ITALIA) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 17/03/2014 con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

DATO ATTO che l'operatore non riteneva di produrre memorie a supporto della propria posizione su quanto denunciato da parte istante;

PRESO ATTO che l'operatore CLOUD ITALIA non ha partecipato all'udienza di conciliazione, sebbene ritualmente convocato;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

## **CONSIDERATO**

quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia**

L'istante, nei propri scritti difensivi, con riferimento alle utenze di telefonia fissa n. XXX e XXX rappresenta:

- a) che l'istante migrava le proprie utenze di telefonia fissa da Cloud Italia a Fastweb ;
- b) che Fastweb in data 02.09.2013 confermava a parte istante attraverso una mail che il processo di migrazione verso il predetto operatore si perfezionava in data 04.03.2013;
- c) che pertanto l'istante chiedeva a Cloud Italia lo storno delle fatture relative al periodo successivo alla migrazione verso l'altro operatore.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1. lo storno di tutte le fatture successive al 04.03.2013.

Nulla è stato rappresentato dall'operatore, non avendo lo stesso prodotto memorie difensive.

## **2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame**

### **A) Sul rito**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'Art. 14 del Regolamento

### **B) Nel merito**

Si deve evidenziare che la richiesta istruttoria disposta in data 24.04.2015 nei confronti di parte istante è stata motivata dall'esigenza di acquisire la documentazione probatoria utile al fine di riscontrare la responsabilità dell'operatore. In particolare la predetta richiesta istruttoria era volta ad acquisire agli atti le fatture emesse da Cloud Italia con data successiva alla migrazione dell'istante verso l'operatore Fastweb, di cui viene chiesto lo storno e che non sono state prodotte.

Parte istante, nonostante la richiesta di integrazione istruttoria, non ha fornito alcuna documentazione né nel termine assegnato né successivamente.

Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, stante l'impossibilità di verificare le fatture di cui l'istante chiede lo storno per carenza di documentazione probatoria, non emergono gli estremi per accogliere la richiesta in premessa.

### **D) Sulle spese del procedimento**

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese fra di esse.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

## **DELIBERA**

per i motivi sopra indicati,

il **rigetto** dell'istanza presentata dal signor XXX, residente in XXX, contro l'operatore CLOUD ITALIA COMMUNICATIONS XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE  
Tiziana Maglione